

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000250 23.02.2018  
|-----|  
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**RICORSI EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO  
ARSIZIO - SEZ. LAVORO PROMOSSI DA L.L. – C.M.G., G.D., O.A. – C.I. E  
M.M. – M.M. CONTRO L'ASST DELLA VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI  
RELATIVI.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visti i ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. RG n. 1712/2017 e n. 1719/2017 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro rispettivamente da L.L. – C.M.G. e G.D., notificati al prot. n. 4531 e n. 4530, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo necessario a indossare e dismettere la tuta e/o gli indumenti di protezione individuale, che costituisce tempo di lavoro, nella misura complessiva di otto minuti al giorno,
- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa ad oggi e successivamente maturanda;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000250	23.02.2018
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**RICORSI EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO  
ARSIZIO - SEZ. LAVORO PROMOSSI DA L.L. – C.M.G., G.D., O.A. – C.I. E  
M.M. – M.M. CONTRO L'ASST DELLA VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI  
RELATIVI.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visti i ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. RG n. 1712/2017 e n. 1719/2017 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro rispettivamente da L.L. – C.M.G. e G.D., notificati al prot. n. 4531 e n. 4530, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo necessario a indossare e dismettere la tuta e/o gli indumenti di protezione individuale, che costituisce tempo di lavoro, nella misura complessiva di otto minuti al giorno,
- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa ad oggi e successivamente maturanda;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visti altresì i ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. RG n. 26/2018 e n. 28/2018 promossi avanti il Tribunale di Busto Arsizio – sez. lavoro rispettivamente da O.A. – C.I. e M.M. – M.M., notificati al prot. n. 4527 e 4529, contro l'ASST della Valle Olona al fine di:

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo necessario a indossare e dismettere la tuta e/o gli indumenti di protezione individuale, che costituisce tempo di lavoro, nella misura complessiva di dieci minuti al giorno,
- condannare l'Azienda convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio del rapporto di lavoro sino a tutto il 31.1.2017;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminati i preventivi trasmessi dall'Avv. Vincenzo Avolio con nota prot. n. 7706 del 15.2.2018, redatti in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore indeterminato delle controversie, ulteriormente ridotte, relativo alle spese legali da sostenere nei giudizi di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 2.000,00, per ciascun ricorso, oltre spese generali, IVA e cpa;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, quale patrocinatore dell'ente nelle predette cause;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 22.2.2018, registrata al progressivo n. 300 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dei ricorsi ex art. 414 e ss. c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di Giudice del Lavoro RG n. 1712/2017, n. 1719/2017, n. 26/2018 e n. 28/2018 promossi rispettivamente da L.L. – C.M.G., G.D., O.A. – C.I. e M.M. – M.M. contro l'ASST della Valle Olona;

2° - di costituirsi in giudizio nei ricorsi di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Vincenzo Avolio, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti complessivi € 3.000,00 per ciascun ricorso, per un totale di € 12.000,00 sul conto 705140022 - sottobudget 2018001800/AGL "Patrocini legali" del Bilancio 2018;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



0250 23 FEB 2018  
Allegato alla deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE**

In esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Vincenzo Avolio, di seguito "l'Avvocato", nato a Bari il 12/08/1942, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, P.I.02509300154, C.F. VLAVCN42M12A662S,

premesso

che sono stati notificati n. 4 ricorsi al Tribunale di Busto Arsizio - sez. Lavoro, R.G. n. 1712/2017, n. 1719/2017, n. 26/2018 e n. 28/2018, promossi rispettivamente da L.L. - C.M.G., G.D., O.A. - C.I., e M.M. - M.M. contro l'ASST della Valle Olona, al fine di dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere retribuiti per il tempo necessario ad indossare la divisa e condannare l'ASST al pagamento in favore dei ricorrenti della retribuzione dovuta e maturata dall'inizio dello svolgimento delle prestazioni lavorative ad oggi;

si stipula e si conviene quanto segue:

### **Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto**

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

### **Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico**

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.**

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di



ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

#### **Art. 4 - Determinazione del compenso**

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

#### **Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso**

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

#### **Art. 6 – Recesso dal contratto.**

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

#### **Art. 7 - Disposizioni di rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

#### **Art. 8 – Foro competente.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.



Busto Arsizio, li

L'Avvocato

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale

---

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale

---

**VINCENZO AVOLIO**  
**AVVOCATO**

Milano, 13 febbraio 2018

Egr. Sig.  
Direttore Generale  
ASSI Valle Olona  
Via A. da Brescia, n. 1  
21052 Busto Arsizio (VA)

**Oggetto:** incarico per la difesa dell'ASSI Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, dalle sig.re Liliana Lofrano e Maria Gabriella Caci (RG n. 1712/2017).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASSI Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA- è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese      Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza:                    130071569;

Data scadenza:            24/07/2018;

Valore assicurato:        € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



20156 MILANO - V.LE GIAN GALEAZZO, 16 - TEL. 02 89 40 91 66 - FAX 02 89 40 99 56  
avv.avolio@studioavolio.it



**VINCENZO AVOLIO**  
**AVVOCATO**

Milano, 13 febbraio 2018

Egr. Sig.  
Direttore Generale  
ASST Valle Olona  
Via A. da Brescia, n. 1  
21052 Busto Arsizio (VA)

**Oggetto:** incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, dal sig. Davide Giacomini (RG n. 1719/2017).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA - è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese      Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza:                    130071569;

Data scadenza:            24/07/2018;

Valore assicurato:        € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.

20150 MILANO - V.LE GIAN GALEAZZO, 16 - TEL. 02 89 40 91 66 - FAX 02 89 40 99 50  
avv.avolio@studioavolio.it

**VINCENZO AVOLIO**  
**AVVOCATO**

Milano, 13 febbraio 2018

Egr. Sig.  
Direttore Generale  
ASST Valle Olona  
Via A. da Brescia, n. 1  
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, dalle sig.re Angela Occhipinti e Immacolata Criscuolo (RG n. 26/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA - è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese      Agenzia ASSITA S.p.A. Milano

N. polizza:            130071569;

Data scadenza:     24/07/2018;

Valore assicurato:   € 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



20156 MILANO - V.LE GIAN GALEAZZO, 16 - TEL. 02 89 40 01 66 - FAX 02 89 40 99 56  
avv.avolio@studioavolio.it

**VINCENZO AVOLIO**  
**AVVOCATO**

Milano, 13 febbraio 2018

Egr. Sig.  
Direttore Generale  
ASST Valle Olona  
Via A. da Brescia, n. 1  
21052 Busto Arsizio (VA)

**Oggetto:** incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, dalla sig.ra Marzia Marini (RG n. 28/2018).

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 2.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST Valle Olona nella controversia in oggetto.

L'importo indicato - da aumentarsi di IVA e CPA- è determinato utilizzando parametri inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese	Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza:	130071569;
Data scadenza:	24/07/2018;
Valore assicurato:	€ 1.500.000,00.

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.

20156 MILANO - V.LE GIAN GALEAZZO, 16 - TEL. 02 89 40 91 66 - FAX 02 89 40 99 56  
avv.avolio@studioavolio.it

0250 23 FEB 2018

In fede alla deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_